

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 287-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1976

---

Ratifica ed esecuzione di tre Convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio

---

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1977

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le tre Convenzioni di cui al disegno di legge in esame hanno come oggetto rispettivamente: *a*) il sequestro conservativo delle navi; *b*) la competenza civile in materia di abbordaggio; *c*) la competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione marittima.

Proprio nel campo della navigazione marittima la tendenza, comune ad ogni Paese, è quella di unificare le varie legislazioni. Così che nella formazione degli usi e nella introduzione di norme giuridiche *in subiecta materia* è quasi spontanea la formazione di un diritto uniforme. Il *Comité maritime international* (CMI) costituito a Bruxelles nel 1897 ha dato impulso, attraverso varie attività a parecchie convenzioni. Quelle al nostro esame sono il frutto di una attività che si inserisce nel quadro di tali iniziative che, dopo le conferenze di Parigi (1937) e di Napoli (1951) si conclusero nella 9<sup>a</sup> Conferenza diplomatica di diritto marittimo (1952) con l'approvazione delle medesime convenzioni.

Esaminando la prima, quella cioè che si riferisce al sequestro conservativo, si coglie immediatamente l'importanza dell'articolo 1, in cui si traccia l'ambito e si fissano i limiti della materia attraverso vere e proprie definizioni. Vengono definiti così: *a*) la qualità del credito; *b*) l'autorità giudiziaria competente; *c*) le persone fisiche e le persone giuridiche che possono agire in questo giudizio di natura cautelare che mira cioè alla conservazione della garanzia del credito.

In merito alla procedura e ai poteri del giudice che dovrà concedere il sequestro, le norme convenzionali rinviano alle norme procedurali dello Stato contraente. Analo-

go rinvio è fatto per le conseguenze derivanti dal sequestro ingiustificato.

Possibilità di riserve sono ammesse per le parti contraenti dall'articolo 10.

L'introduzione nella nostra legislazione delle norme convenzionali impone al legislatore l'adeguamento e l'armonizzazione del nostro diritto interno con la nuova normativa.

La seconda Convenzione ha lo scopo di determinare il foro civile competente in materia di abbordaggio. Bisogna subito rilevare che il criterio adottato non è rigido, in quanto non viene fissata la competenza in modo automatico: l'attore può scegliere tra i molteplici fori che possono essere aditi. Non solo, ma, eletto il foro competente, può adire un'altra giurisdizione, purchè desista dall'azione intrapresa (diritto di « pentimento »). Inoltre le parti hanno facoltà di scegliere di comune accordo un'altra giurisdizione ovvero di ricorrere all'arbitrato.

Restano esclusi dalle presenti norme convenzionali tutti i casi di collisione che toccano navi da guerra o comunque appartenenti allo Stato o al suo servizio.

Quanto alla terza Convenzione, tendente ad unificare le norme relative alla determinazione della competenza penale nei casi di abbordaggio e di altri incidenti della navigazione, rileva a tal fine la disciplina fissata nei primi quattro articoli: in materia di responsabilità delle persone fisiche e di competenza.

La 3<sup>a</sup> Commissione, nel proporre al Senato la ratifica delle illustrate Convenzioni, ribadisce la necessità per il nostro Paese di uniformare la propria legislazione a quella convenzionale anche relativamente alle due convenzioni da ultimo considerate.

PERITORE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:

*a)* Convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;

*b)* Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;

*c)* Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente delle Convenzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.